

**INTESA TECNICA PER LA COOPERAZIONE CONGIUNTA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
IL QUARTIER GENERALE DELLA POLIZIA DI ABU DHABI**

L'Arma dei Carabinieri e il Quartier Generale della Polizia di Abu Dhabi (di seguito denominate "le Parti"):

nel quadro dell'implementazione dell'Accordo di Cooperazione in materia di Sicurezza, concluso tra gli Emirati Arabi Uniti e l'Italia il 14 Novembre 2005,

ed in considerazione dell'Accordo nel settore della difesa, sottoscritto dai due Governi il 13 dicembre 2003, rinnovato il 16 marzo 2015 e valido fino al 15 marzo 2020,

STANTE il desiderio delle Parti di rafforzare la loro cooperazione nell'ambito dell'addestramento e del mutuo scambio delle migliori pratiche in relazione ai loro servizi istituzionali;

CONSAPEVOLI che entrambe le Parti sono impegnate a garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nei rispettivi Paesi;

RICONSCENDO la necessità della cooperazione tra le due Parti nei settori individuati a comune vantaggio;

Hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1
OBIETTIVI**

La presente Intesa tecnica stabilisce un quadro di cooperazione tra le due Parti nei rispettivi ambiti di competenza ed esperienza.

Le Parti collaboreranno, nel quadro della presente Intesa tecnica, in conformità con la propria legislazione nazionale e senza pregiudicare alcun accordo o trattato già stipulato.

ARTICOLO 2 COOPERAZIONE: AUTORITÀ COINVOLTE

1-La presente Intesa troverà applicazione attraverso la cooperazione tra le seguenti istituzioni:

a- Per quanto concerne l'Arma dei Carabinieri:

- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - II Reparto - Ufficio di Cooperazione Internazionale

b- Per quanto concerne la Polizia di Abu Dhabi:

- Direzione Generale per le Risorse Umane - Ufficio Addestramento.

2- Qualora intervenisse una qualunque variazione relativamente alle suddette istituzioni o alla loro denominazione, le Parti avranno cura di darne reciproco avviso.

3- Le Parti, ove necessario, avranno cura di individuare dei punti di contatto.

ARTICOLO 3 FORME DI COOPERAZIONE

Ai fini della corretta applicazione di questa Intesa le Parti coopereranno come di seguito:

1. Condivisione dell'esperienza maturata nel campo del crimine organizzato transnazionale, dei crimini maggiori e delle tecniche investigative, di indirizzo e verifica, individuazione e disinnescamento di esplosivi, scienze forensi, tecnologie moderne, unità cinofile, controllo del territorio, polizia stradale, equipaggiamenti, questioni logistico-ingegneristiche, gestione dell'ordine pubblico in genere e legittimi sistemi di detenzione.
2. Scambio di programmi addestrativi e partecipazione a conferenze, esposizioni, simposi.

3. Organizzazione di corsi, seminari, “workshops” e convegni *ad hoc* nel campo dell’addestramento e della formazione di competenze nell’ambito sicurezza.
4. Scambio di documenti, pubblicazioni e materiale scientifico in relazione al controllo degli assembramenti, gestione di manifestazioni e raduni, disordini, sempre nel rispetto dei diritti umani.
5. Partecipazione a qualsiasi progetto che trovi l’accordo delle Parti.

ARTICOLO 4

CORRETTO USO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

1. Nessuna delle Parti, in assenza di preventivo accordo tra le medesime, acconsentirà all’uso o pubblicazione di alcuna informazione o documento relativi alla presente Intesa, per scopi diversi da quelli specificati nella richiesta di cooperazione.
2. Nessuna informazione, fornita da una delle Parti, verrà divulgata a terzi, in assenza di un consenso scritto della medesima.

ARTICOLO 5

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia relativa alla interpretazione o attuazione della presente Intesa tecnica sarà risolta in via esclusiva attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

ARTICOLO 6

EMENDAMENTI

La presente Intesa tecnica può essere modificata in qualunque momento con il consenso scritto di entrambe le Parti.

Tale modifica acquisirà efficacia come specificato nell’art. 7 della presente Intesa tecnica.

ARTICOLO 7
ACQUISIZIONE D'EFFICACIA, DURATA E TERMINE

La presente Intesa tecnica acquisirà efficacia a partire dalla data della firma da parte dei rappresentanti designati dalle Parti.

La presente Intesa resterà efficace a meno che non vi sia posto termine dalle Parti in qualsiasi momento.

Ciascuna Parte può porre termine alla presente Intesa tecnica con un preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte.

Sottoscritto in Abu Dhabi il 15/03/2016 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Araba ed Inglese. I tre testi sono tutti autentici e, in caso di divergenza d'interpretazione, prevarrà il testo in lingua Inglese.

PER L'ARMA DEI
CARABINIERI

Gen. C.A. Tullio DEL SETTE



PER LA POLIZIA DI
ABU DHABI

Gen. D. Mohammed Khalfan Matar
AL RUMAITHI

